
Vendite di privati su piattaforme e-commerce: gli incassi vanno dichiarati ai fini fiscali?

di [Antonino & Attilio Romano](#)

Pubblicato il 25 Luglio 2023

Il **privato** che **vende beni, nuovi o usati, su internet**, anche servendosi di canali social o piattaforme dedicate **e-commerce**, dovrà porre particolare attenzione e valutare se le proprie **vendite** possono considerarsi del tutto **episodiche, meramente occasionali oppure abituali**. La consistenza quantitativa e qualitativa delle operazioni effettuate rappresentano elementi idonei a giustificare le rettifiche dall'Amministrazione finanziaria tese a riqualificare i proventi conseguiti in redditi soggetti a tassazione.

Nozione di E-commerce ed obblighi di monitoraggio delle compravendite

Per **e-commerce** si intende:

compravendite e-commerce incassi dichiarati

"l'attività che consiste nell'acquisto e nella vendita di prodotti e servizi tramite internet, sia da parte di aziende tradizionali sia da parte di privati, attraverso l'ausilio di piattaforme specializzate".

Rispetto al commercio elettronico diretto, che ha per oggetto beni digitali e l'intera operazione di compravendita e consegna permane all'interno della rete, l'e-commerce si presenta in forma indiretta considerato che solo le fasi di contrattazione tra venditore e acquirenti si svolgono in rete, mentre la **consegna** è **gestita** solitamente **da un vettore** che recapita il bene presso il domicilio dell'utente.

I **beni, nuovi o usati**, vengono quindi messi **in vendita tramite** le cosiddette "**vetrine virtuali**", come per esempio i siti web di proprietà degli stessi venditori, ovvero attraverso canali social.

Sempre più di frequente, tuttavia, anche i venditori privati utilizzano, per pubblicizzare i prodotti in vendita, piattaforme dedicate alla vendita tra privati come, ad esempio, **EBay, Vinted, Subito.it** eccetera, definiti quali gestori dei **marketplace**.

Lo sviluppo del **nuovo modello commerciale** basato sulla vendita di prodotti online ha indotto il Legislatore, attraverso l'articolo 13 del "*Decreto Crescita 2019*" di cui alla [L. 28.06.2019, n. 58](#), ad introdurre un obbligo di comunicazione per i gestori di marketplace (soggetti passivi, residenti e non residenti) che gestiscono le interfacce elettroniche attraverso le quali sono facilitate o le vendite a distanza di beni all'interno dell'Unione europea tra fornitori e acquirenti, oltre che le vendite a distanza di beni importati.

Ciascun soggetto obbligato alla comunicazione, per ciascun fornitore dei beni venduti tramite piattaforme e/o portali, dovrà inviare entro la fine del mese successivo a ogni trimestre dell'anno solare all'Agenzia i seguenti dati:

- la denominazione o i dati anagrafici completi, incluso l'identificativo univoco utilizzato per effettuare le vendite, la residenza o il domicilio, il codice identificativo fiscale ove esistente, l'indirizzo di posta elettronica;
- il numero totale delle unità vendute in Italia;
- a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia, l'ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita, espressi in euro.

Tipologie di vendite

In considerazione degli obblighi di monitoraggio imposto ai cd. marketplace dall'art. 13, L. n. 58/2019, i soggetti privati che cedono beni, nuovi o usati, servendosi di canali social o piattaforme dedicate e-commerce, dovranno porre particolare attenzione e **valutare se le proprie vendite possono considerarsi del tutto episodiche, meramente occasionali oppure abituali.**

Ciò in quanto **la consistenza quantitativa e qualitativa del**

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento